

del 24 dicembre 2020



Documento finale Direttivo Nazionale Siulp

Il Direttivo Nazionale Siulp,

riunito il 17 dicembre 2020 in videoconferenza, verificata la presenza del numero legale, ha aperto i lavori con un momento di raccoglimento dedicato al ricordo delle vittime della drammatica emergenza sanitaria, ed in particolare di vicinanza ai famigliari che piangono la perdita dei poliziotti prematuramente scomparsi a causa dell'infido virus Covid 19, dopo l'intervento del Segretario Generale,

APPROVA

all'unanimità la relazione e le conclusioni del medesimo e, in particolare,

ESPRIME

viva soddisfazione per gli eccellenti risultati in termini di proselitismo ottenuti a dispetto delle consuete puerili aggressioni autunnali di quanti cercano invano di metterne in discussione l'autorevolezza, anche attraverso iniziative estemporanee dietro le quali mal si celano inconfessabili interessi da cui i colleghi, ai quali esprime ringraziamenti per l'attenzione e la fiducia riposta nel SIULP, hanno imparato, da tempo, a prendere le distanze.

REGISTRA

il notevole apprezzamento degli iscritti per l'attivazione del ricorso finalizzato al ristoro dell'eventuale danno derivante dalla mancata attuazione della previdenza complementare che - ferma restando la posizione espressa da sempre dal SIULP che, con le attuali norme e soprattutto con le scarse risorse disponibili non si può avviare un sistema previdenziale integrativo senza arrecare danni ai Colleghi - offre la dimostrazione di come il Siulp, che diversamente da altri non è assillato dall'affannoso inseguimento del consenso, ha la forza morale ed organizzativa che gli consente di agire per la tutela dei Poliziotti durante tutto il corso dell'anno, e non solo in concomitanza con le note scadenze autunnali. Scadenze, invero, che rappresentano invece l'unico momento in cui, ormai, una consistente parte della rappresentanza sindacale della Polizia di Stato concentra le proprie attività per garantire la perpetuazione di rendite di posizione personali che ben poco hanno a che fare con gli interessi della categoria;

RITIENE

proprio per quanto precede, indifferibile porre in essere ogni iniziativa finalizzata alla rimozione dell'attuale illegittima prassi, colpevolmente assecondata dall'Amministrazione, per effetto della quale vengono attribuite quote di rappresentatività in stridente violazione delle chiarissime disposizioni ordinamentali, e che attraverso l'elusione dei precetti normativi posti a presidio della trasparenza delle relazioni sindacali, favoriscono fenomeni degenerativi che sviliscono l'autorevolezza delle stesse, così come disegnate dal legislatore. Ritiene quindi inevitabile, per la corretta procedura da seguire, diffidare gli uffici centrali e territoriali dell'Amministrazione dall'accreditare, ai fini della certificazione della rappresentatività al 31.12.2020, deleghe che non sono conferite al codice unico delle federazioni sindacali, e quindi rimuovere l'illegittima prassi di consentire la sommatoria delle deleghe attribuite alle singole sigle che le compongono su codici meccanografici diversi ed alieni a quello delle federazioni;

PRENDE ATTO

Che nonostante le risorse stanziate per il rinnovo del contratto di lavoro siano superiori a quelle messe a disposizione in occasione della precedente tornata, la congiuntura socio economica di medio periodo, che porta ad immaginare una fase di severo contenimento della spesa pubblica, sia necessario, concentrare per quanto più è possibile le somme disponibili sull'aumento della componente fissa della retribuzione, che soggiace alle regole generali della contrattazione, rinviando la necessaria ed urgente rivalutazione delle indennità che aumentano l'operatività all'apposito D.P.C.M. istituito quale contenitore per i finanziamenti finalizzati a ristorare la specificità del Comparto, che oltre ad essere unica nel panorama del pubblico impiego è anche riconosciuta per legge;

CONDIVIDE

in tal senso, l'esigenza di valorizzare al contempo la specificità - cristallizzata a livello normativo - del Comparto Sicurezza e Difesa per rivendicare l'appostamento di fondi che, attraverso il D.P.C.M. dedicato alle esigenze specifiche delle Forze di Polizia (già utilizzato per far convergere i fondi con i quali è stata finanziata l'indennità di controllo del territorio) individui dotazioni aggiuntive, non assoggettate ai parametri di adeguamento salariale applicati al pubblico impiego, per finanziare l'aumento delle indennità che compensano i peculiari disagi degli operatori del Comparto Sicurezza e imprimono maggiore efficacia all'operatività della mission istituzionale;

RITIENE

comunque indifferibile un adeguamento dell'importo dell'ora di straordinario, alla quale oggi viene riconosciuto un valore inferiore all'ora di lavoro ordinario, una situazione che gli stessi vertici dipartimentali hanno pubblicamente denunciato come inaccettabile anche a fronte dei tempi di attesa per il pagamento delle eccedenze contabilizzate; atteso che, per quanto precede, non sarà possibile attingere alle poste di bilancio contrattuali in quanto non sufficientemente capienti, l'unica soluzione praticabile ad invarianza di spesa non potrà che essere quella di recuperare le necessarie risorse per aumentare il costo unitario dell'ora di straordinario attraverso l'utilizzo dei fondi già stanziati e che attualmente finanziano il relativo capitolo di bilancio;

DA' QUINDI MANDATO

alla Segreteria Nazionale di farsi interprete di queste indicazioni al tavolo delle trattative, censurando al contempo l'ennesimo tentativo attraverso il quale l'esecutivo, dopo aver nuovamente disatteso il doveroso confronto preliminare in ordine ai contenuti della prossima legge di stabilità, ha previsto nella bozza della finanziaria medesima la diretta erogazione di fondi espressamente destinati ad istituti di natura contrattuale, determinazione che ove concretizzata, oltre ad un danno al personale delle Forze di polizia, andrebbe ad eludere le prerogative delle rappresentanze sindacali che si vedrebbero scippate del ruolo di intermediazione legislativamente previsto e costituzionalmente garantito;

CONSIDERA

parimenti necessario sollecitare il decisore politico a rivedere anche altre previsioni contenute nella bozza della legge di bilancio, e segnatamente quelle che stanziano significative risorse per l'assunzione straordinaria di personale nelle forze di polizia oltre al turn over al 100%. E questo in quanto tale ipotesi è destinata ad essere – quantomeno nel medio periodo – nulla più che una mera petizione di principio, in quanto gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato, rimanendo invariata la durata ed i programmi dei corsi e il perdurare delle limitate capacità ricettive per il rispetto delle norme anti Covid-19, già oggi non riescono a stare al passo con la formazione di tutti gli allievi vincitori dei concorsi per colmare le sole carenze del turn over. Il Direttivo Nazionale ritiene quindi che tali somme dovrebbero essere semmai dispiegate, almeno in parte, per sopperire alle esigenze di colmare i vuoti di organico nei ruoli intermedi attraverso uno scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi interni da Vice Ispettore e da Vice Commissario.

ESPRIME

altresì preoccupazione per la perdita dei saperi professionali che, in ragione degli attuali vincoli ordinamentali, nei prossimi anni vedrà la collocazione in quiescenza di decine di migliaia di operatori che rivestono qualifiche medio

alte, e per l'effetto, condivide la proposta di verificare se, su presupposti di esclusiva volontarietà e comunque non oltre il 2030, fase in cui vi sarà la maggiore criticità rispetto alle vacanze negli organici, sia possibile prevedere, alla stessa stregua di quanto già è stato sperimentato a cavallo degli anni '80, la permanenza in servizio oltre il limite di età ordinamentale; limite invero puramente virtuale posto che, già sulla base dell'odierna legislazione, centinaia di operatori assunti in età avanzata – tra cui quelli provenienti dai VFP4 - e che pertanto non hanno maturato i requisiti minimi previdenziali al compimento del 60° anno di età, saranno costretti a rimanere in servizio ben oltre la soglia anagrafica in narrativa;

SOLLECITA

dando mandato in tal senso alla Segreteria Nazionale, di richiedere all'Amministrazione, per un ulteriore proficuo impiego delle predette risorse stante l'attuale catastrofica situazione afferente le qualifiche apicali del ruolo degli Ispettori, ogni utile intervento, anche normativo, che possa consentire la previsione di concorsi interni per l'accesso alla qualifica di Ispettore Superiore e/o per Sostituto Commissario. Ciò in considerazione del fatto che, stante la attuale progressiva e repentina uscita dal servizio dei colleghi che ricoprono tali qualifiche apicali, vi è, allo stato, se non si interviene con una accelerazione dei concorsi, il concreto e immediato rischio di avere un intero ruolo acefalo con tutte le conseguenze che ciò comporta in termini di attuazione delle direttive per il compimento della mission istituzionale;

PLAUDE

alla scelta di celebrare il quarantennale della legge di riforma della pubblica sicurezza con la stampa di un calendario storico, che sta riscuotendo notevole interesse, e che, ponendosi nel solco della continuità delle strategie di promozione del proselitismo e del rafforzamento della unicità dell'Organizzazione, anche all'esterno degli ambienti di lavoro, rappresenta non solo un segno distintivo dell'intero SIULP, ma anche la testimonianza del grande lavoro di innovazione e trasformazione operata sull'organizzazione dell'Amministrazione della P.S. quale unico e legittimo erede del Movimento Democratico per la smilitarizzazione della funzione di polizia e della sindacalizzazione degli appartenenti al disciolto Corpo della Guardie di P.S.;

DA MANDATO

alla Segreteria Nazionale, stante l'attuale grave criticità degli organici per i pensionamenti che si verificheranno nei prossimi 10 anni (circa 40.000) di richiedere l'apertura di un tavolo urgente di confronto con l'Amministrazione e il Governo per stabilire nuove procedure concorsuali, sulla base di quelle già adottate per l'assunzione degli Agenti Ausiliari e nel solco di quanto previsto nel codice unico militare relativamente alla figura dei Volontari delle Forze Armate, al fine di reintrodurre, almeno per la fase transitoria sino al 2030, la figura del Volontario nelle Forze di Polizia in modo da avere immissioni in tempi più brevi con l'eventuale completamento della fase formativa solo per coloro i quali decidessero di rimanere nei ruoli della Polizia di Stato.

Roma, lì 17 Dicembre 2020

APPROVATO ALL'UNANIMITA'

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche -

Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

La normativa sulla tutela legale è applicabile anche ai Giudici di Pace

Con la sentenza n. 267 del 9 dicembre 2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa.

La questione era stata devoluta al Giudice delle leggi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 29 ottobre 2019, nel corso di un giudizio promosso da un Giudice di pace che, assolto con sentenza definitiva da un'imputazione di corruzione in atti giudiziari per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, impugnava il respingimento di un'istanza di rimborso delle spese legali sostenute nel corso del procedimento

penale, istanza respinta dal Ministero della giustizia con l'argomento che il rimborso non è previsto per i giudici onorari.

Secondo il TAR rimettente, la norma censurata violerebbe l'art. 3 Cost. in quanto l'esclusione del rimborso determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento con riferimento «quantomeno a quei funzionari onorari che svolgano funzioni sostitutive/integrative, ed in ogni caso di valore equivalente, rispetto a quelle svolte da funzionari "di ruolo"»; con specifico riguardo ai magistrati onorari, l'omesso riconoscimento del diritto al rimborso ne lederebbe l'indipendenza, tutelata dagli artt. 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, Cost., potendo inoltre «incidere sulla qualità del servizio e, quindi, sul buon andamento della amministrazione della giustizia», con violazione anche dell'art. 97 Cost

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione rimessa alla propria cognizione, dichiarando, con riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, come convertito, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa.

I Giudici della Consulta hanno osservato che in sede di rinvio pregiudiziale, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, deve essere interpretato nel senso che il giudice di pace italiano rientra nella nozione di «giurisdizione di uno degli Stati membri», in quanto organismo di origine legale, a carattere permanente, deputato all'applicazione di norme giuridiche in condizioni di indipendenza (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 16 luglio 2020, in causa C-658/18, UX).

Nella medesima sentenza, considerate le modalità di organizzazione del lavoro dei giudici di pace, la Corte di giustizia ha affermato che essi «svolgono le loro funzioni nell'ambito di un rapporto giuridico di subordinazione sul piano amministrativo, che non incide sulla loro indipendenza nella funzione giudicante, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare».

Quindi, interpretando gli artt. 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché le clausole 2 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, la Corte di Lussemburgo, riportata la figura del giudice di pace alla nozione di «lavoratore a tempo determinato», ha stabilito, con riferimento al tema specifico delle ferie annuali retribuite, che differenze di trattamento rispetto al magistrato professionale non possono essere giustificate dalla sola temporaneità dell'incarico, ma unicamente «dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la responsabilità».

La differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell'art. 106, secondo comma, Cost., il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica "onoraria" del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017.

Questi tratti peculiari non incidono tuttavia sull'identità funzionale dei singoli atti che il giudice di pace compie nell'esercizio della funzione giurisdizionale, per quanto appunto rileva agli effetti del rimborso di cui alla norma censurata.

Secondo i Giudici della Corte Costituzionale la ratio dell'istituto di tutela legale (cfr. Sentenza n. 189 del 2020), è quella di «evitare che il pubblico dipendente possa subire condizionamenti in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, anche laddove esso si concluda senza l'accertamento di responsabilità» e sussiste per l'attività giurisdizionale nel suo complesso, quale funzione essenziale dell'ordinamento giuridico, con pari intensità per il giudice professionale e per il giudice onorario.

In questo senso, come pure rilevato dalla medesima sentenza, il beneficio del rimborso delle spese di patrocinio «attiene non al rapporto di impiego [...] bensì al rapporto di servizio», trattandosi di un presidio della funzione, rispetto alla quale il profilo organico appare recessivo.

Attesa, pertanto, l'identità della funzione del giudicare, e la sua primaria importanza nel quadro costituzionale, secondo i Giudici della Consulta, "è irragionevole che il rimborso delle spese di patrocinio sia dalla legge riconosciuto al solo giudice "togato" e non anche al giudice di pace, mentre per entrambi ricorre, con eguale pregnanza, l'esigenza di garantire un'attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilità".

Resta fermo che ""l'insorgenza del diritto al rimborso richiede sempre – anche per il giudice di pace – gli estremi oggettivi indicati dall'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, come convertito, e quindi, per giurisprudenza costante, l'esistenza di un nesso causale e non meramente occasionale tra la funzione esercitata e il fatto contestato (ex multis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 novembre 2018, n. 28597, e, da ultimo, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 28 settembre 2020, n. 5655)"".



RICORSO MANCATA ISTITUZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA

Il SIULP patrocina gratuitamente il ricorso previdenziale. Tutti gli interessati sono invitati a rivolgersi alle rispettive Segreterie Provinciali

Spetta al datore di lavoro adottare misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore

Il datore di lavoro è sempre e comunque responsabile per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore. Il principio di diritto è stato enunciato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza 27913/20 che ha confermato la decisione n. 389/2017 della Corte d'Appello di Ancona che aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento e la reintegrazione di una lavoratrice, vittima di invalidità temporanea conseguente al mobbing, posto in essere nei suoi confronti, dai colleghi.

Il giudice di merito, aveva osservato che, nella fattispecie di fatto, aveva rilievo la circostanza che il rappresentante legale della società datrice, fosse stato messo al corrente dei reiterati episodi mobizzanti posti in essere nei confronti della dipendente, ma non abbia voluto indagare a fondo la questione, né attuare provvedimenti disciplinari idonei a tutelare la situazione problematica prospettatagli; che "gli atteggiamenti e i comportamenti tenuti dai colleghi nei confronti della lavoratrice appaiono idonei ad integrare la fattispecie di mobbing, nei termini sintetizzati dall'ormai costante giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 24358/2017)... sussistendo, nel caso di specie, tanto il requisito oggettivo, quanto quello soggettivo. Il primo, costituito dalla pluralità di atti o fatti, caratterizzati da sistematicità, si è concretizzato con tutta evidenza, data la quotidianità delle offese e dei rimproveri ingiustificati con cui alcuni dipendenti, mortificavano la lavoratrice.

Nel caso in esame, sebbene il datore di lavoro non si sia reso protagonista diretto delle condotte vessatorie, tuttavia lo stesso non può andare esente da responsabilità rispetto ai propri obblighi di tutela previsti dall'art. 2087 c.c.. in quanto non ha mai reagito a tutela dell'integrità morale della lavoratrice vessata".

I Giudici della Cassazione nella loro decisione hanno sottolineato, ""alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 10145/2017; 22710/2015; 18626/2013; 17092/2012; 13956/2012), che la responsabilità datoriale per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell'ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, avuto anche riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, (tra le molte, Cass.nn. 27964/2018; 16645/2003; 6377/2003). Ed i giudici di seconda istanza, attraverso un iter motivazionale scevro da vizi logico-giuridici e fondato su una condivisibile valutazione degli elementi delibatori, si sono del tutto attenuti alla consolidata giurisprudenza di legittimità nella materia"".

Al riguardo, secondo i Giudici di Piazza Cavour, ""è altresì da osservare che la dottrina e la giurisprudenza più attente hanno sottolineato come le disposizioni della Carta costituzionale abbiano segnato, anche nella materia giuslavoristica, un momento di rottura rispetto al sistema precedente "ed abbiano consacrato, di conseguenza, il definitivo ripudio dell'ideale produttivistico quale unico criterio cui improntare l'agire privato" in considerazione del fatto che l'attività produttiva, anch'essa oggetto di tutela costituzionale, poiché attiene all'iniziativa economica privata quale manifestazione di essa (art. 41, primo comma, Cost.) è subordinata, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, alla utilità sociale che va intesa, non tanto e soltanto come mero benessere economico e materiale, sia pure generalizzato alla collettività, quanto, soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, di libertà e dignità"".

Da ciò consegue che la concezione "patrimonialistica" dell'individuo deve necessariamente recedere di fronte alla diversa concezione che fa leva essenzialmente sullo svolgimento della persona, sul rispetto di essa, sulla sua dignità, sicurezza e salute - anche nel luogo nel quale si svolge la propria attività lavorativa; momenti, tutti, che "costituiscono il centro di gravità del sistema", ponendosi come valori apicali dell'ordinamento, anche in considerazione del fatto che la mancata predisposizione di tutti i dispositivi atti a tutelare la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro viola l'art. 32 della Costituzione che garantisce il diritto alla salute come primario ed originario dell'individuo, ed altresì l'art. 2087 c.c. che, imponendo la tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore da parte del datore di lavoro prevede un obbligo, da parte di quest'ultimo, che non si esaurisce "nell'adozione e nel mantenimento perfettamente funzionale di misure di tipo igienico-sanitarie o antinfortunistico", ma attiene anche soprattutto alla predisposizione "di misure atte a preservare i lavoratori dalla lesione di quella integrità nell'ambiente o in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati direttamente ed alla probabilità di concretizzazione del conseguente rischio".

Infine gli ermellini concludono che tale interpretazione estensiva della citata norma del codice civile si giustifica, alla stregua dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., già da epoca risalente, Cass. nn. 7768/95; 8422/97), sia in base al rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.), sia per il principio di

correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio (artt. 1175 e 1375 c.c.), disposizioni caratterizzate dalla presenza di elementi "normativi" e di clausole generali (Generalklauseln) - cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia, infine, "pur se nell'ambito della generica responsabilità extracontrattuale", ex art. 2043 c.c., in tema di "neminem ledere". Invero, la violazione del dovere del "neminem ledere" può consistere anche in un comportamento omissivo e l'obbligo giuridico di impedire l'evento può discendere, oltre che da una norma di legge o da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività, a tutela di un diritto altrui.

Per tali ragioni è da considerarsi responsabile il soggetto (nel nostro caso il datore di lavoro) che, pur consapevole del pericolo cui è esposto l'altrui diritto, ometta di intervenire per impedire l'evento dannoso).



servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro

La Questura ha l'obbligo di rettificare i dati errati

Una Questura aveva comunicato in modo errato a vari uffici il contenuto di un provvedimento di ammonimento, e, nonostante la richiesta di rettifica avanzata dalla persona interessata lo correggeva solo dopo l'apertura di un formale procedimento da parte del Garante per la privacy.

Per questa ragione, l'Autorità ha comminato al Ministero dell'interno, in quanto titolare del trattamento, una sanzione di 50 mila euro.

La Questura, pur sapendo della inesattezza dei dati comunicati, almeno dal giugno 2019, ossia dalla data di richiesta della rettifica della reclamante, non aveva provveduto, considerando sufficiente che fossero corrette le informazioni inserite nel Ced del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Di diverso avviso è stato il Garante, al quale la donna si era rivolta. L'Autorità ha affermato infatti che la presenza dei dati corretti nel Ced del Viminale non esimeva la Questura dall'obbligo di rettificare i dati erronei trasmessi ad altri soggetti, obbligo la cui violazione ha determinato una lunga permanenza di dati personali inesatti nei loro archivi. Solo nel luglio 2020, ossia ad oltre un anno dalla richiesta di rettifica e solo dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento da parte dell'Autorità, la questura ha inviato a tutti i destinatari della prima comunicazione una nota di rettifica dei dati.

L'Autorità ha precisato che la consapevolezza da parte della questura di avere comunicato ad una pluralità di uffici dati inesatti e la decisione di non procedere subito alla loro rettifica, configura un trattamento illegittimo per violazione del diritto alla tempestiva rettifica dei dati personali errati senza giustificato motivo. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Questura, la condotta omissiva ha leso i diritti della reclamante all'esattezza dei propri dati personali ed alla loro immediata correzione in caso di inesattezza.

L'Autorità, tenuto anche conto della collaborazione poi fornita dalla Questura nel corso del procedimento, ha quindi applicato la sanzione minima, pari a 50mila euro, nei confronti del Ministero quale titolare del trattamento, ordinando alla stessa amministrazione di valutare l'opportunità di promuovere adeguate iniziative formative nei confronti del personale, anche periferico, della Polizia di Stato, per assicurare il rispetto dei diritti degli interessati e l'immediata rettifica dei dati inesatti.



Pensioni on-line

Servizio di consulenza on-line per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul sito www.siulp.it

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 52/2020 del 24 Dicembre 2020

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123